

## **Meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione**

### **La Conferenza delle Alpi,**

- ritenendo che l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione abbia un'importanza centrale;
- convinta che un meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione possa fornire un contributo importante a un'efficace attuazione degli obblighi assunti dalle Parti contraenti;
- riconoscendo che la procedura di rapporto sancita nell'articolo 5, 4° comma della Convenzione delle Alpi sia una premessa determinante per il funzionamento del meccanismo previsto;
  
- decide di verificare periodicamente l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione da parte delle Parti contraenti e di fornire un sostegno a queste ultime nell'attuazione dei loro obblighi;
- costituisce a questo scopo, in applicazione dell'articolo 6 lettera e) della Convenzione delle Alpi, un gruppo di lavoro permanente (di seguito denominato Gruppo di verifica);
- stabilisce che il Gruppo di verifica svolge i propri compiti concordandosi con il Comitato permanente;
- stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza dei rapporti, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo come risulta dalle disposizioni dell'allegato che è parte integrante della presente decisione;
- incarica il Gruppo di verifica di elaborare un modello standardizzato che serva alle Parti contraenti da base per il loro resoconto periodico;
- stabilisce che il rendiconto e il meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti saranno applicabili anche a future modifiche della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli nonché ad altri Protocolli di attuazione;
- stabilisce che la procedura di rapporto, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura descritta nell'allegato possono essere riesaminate di volta in volta in



## VII/4

occasione della Conferenza delle Alpi;

- stabilisce che il meccanismo di verifica è di natura consultativa, non conflittuale, non giudiziario e non discriminante.

## **I. Procedura di rapporto**

### 1. Struttura formale

1.1. Ogni quattro anni a partire dall'entrata in vigore del primo Protocollo di attuazione, ciascuna Parte contraente presenta al Gruppo di verifica, per il tramite del Segretariato permanente, un rapporto nazionale, nelle quattro lingue della Convenzione delle Alpi, relativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione.

1.2. I rapporti dei Paesi sono redatti in base a un modello elaborato dal Gruppo di verifica e approvato dal Comitato permanente.

1.3. Il Segretariato permanente trasmette i rapporti dei Paesi, subito dopo il loro ricevimento, alle altre Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e agli osservatori rappresentati nel Comitato permanente. Il Segretariato permanente li rende accessibili all'opinione pubblica. Sono escluse dalla pubblicazione le informazioni classificate come confidenziali dalla/e Parte/i contraente/i interessata/e.

### 2. Struttura materiale

Le Parti contraenti fanno in particolare rapporto sui seguenti punti:

#### 2.1. Introduzione

- importanza della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione per la Parte contraente che fa rapporto e indicazione della quota di territorio alpino rispetto alla superficie totale;
- presentazione generale degli interventi attuati ai fini dello sviluppo sostenibile, della conservazione e della protezione della regione alpina;

#### 2.2. Riassunto

Sforzi fatti finora e previsti in futuro per il rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli;

## VII/4

### 2.3. Attuazione degli obblighi generali dei Protocolli secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione delle Alpi

- collaborazione nella ricerca e nell'osservazione sistematica, compresa l'armonizzazione della relativa raccolta e gestione dati;
- collaborazione e lo scambio d'informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico;
- informazione regolare al pubblico sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate;

### 2.4. Attuazione degli obblighi specifici dei Protocolli

- misure adottate per l'attuazione dei Protocolli e misure che vanno oltre quelle previste nel Protocollo di riferimento e valutazione della loro efficacia;
- problematiche settoriali, come interessi diversi nello sfruttamento di risorse naturali, e relative misure;
- misure adottate in collaborazione con altre Parti contraenti.

### 2.5. Attuazione di decisioni e raccomandazioni

- attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle Alpi adottate ai sensi dell'art. 6 della Convenzione delle Alpi;
- attuazione di decisioni e raccomandazioni approvate dalla Conferenza delle Alpi, sulla base del rapporto del Gruppo di verifica;

### 2.6. Prospettive

Importanti attività previste per i prossimi anni (grado di concretizzazione, attori, calendari).

## II. Struttura e funzioni del Gruppo di verifica e procedura del meccanismo

### 1. Aspetti istituzionali

1.1. Il Gruppo di verifica si compone di massimo due rappresentanti per ciascuna Parte contraente della Convenzione delle Alpi. Gli osservatori rappresentati nel Comitato permanente possono delegare al massimo due rappresentanti a partecipare alle consultazioni del Gruppo di verifica. All'occorrenza possono essere chiamati a partecipare degli esperti. La presidenza del Gruppo di verifica coincide con quella della Conferenza delle Alpi.

1.2. Nell'ambito dei compiti che gli sono stati assegnati da parte della Conferenza delle Alpi, il Segretariato permanente assiste il Gruppo di verifica nello svolgimento dei suoi lavori. A tal fine il Gruppo di verifica può dare istruzioni al Segretariato permanente.

1.3. Per le attività del Gruppo di verifica vale il regolamento interno del Comitato permanente. Se lo ritiene necessario, il Gruppo di verifica può decidere disposizioni complementari o differenti applicando per analogia l'art. 7, 1° comma della Convenzione delle Alpi.

### 2. Funzioni del Gruppo di verifica

Il Gruppo di verifica esercita le seguenti funzioni:

2.1. esamina i rapporti nazionali e le informazioni di cui dispone; a tal fine può richiedere alle Parti contraenti di fornire ulteriori informazioni o considerare informazioni provenienti da altre fonti;

2.2. assiste le Parti contraenti, su loro richiesta, nell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;

2.3. tratta le domande di verifica relative al presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli vengono sottoposte dalle Parti contraenti e dagli osservatori;

2.4. informa la/e Parte/i contraente/i interessata/e sui risultati del suo lavoro;

2.5. elabora un rapporto sullo stato dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli corredato di proposte di decisioni e raccomandazioni;

2.6. propone misure volte a migliorare la metodologia dei rapporti, nonché a migliorare l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

### 3. Procedura

#### 3.1. Aspetti procedurali generali

3.1.1. Ogni Parte contraente interessata ha il diritto di partecipare all'intera procedura, di prendere integralmente visione di tutti i documenti rilevanti e di prendere posizione sui lavori del Gruppo di verifica che la riguardano.

3.1.2. Quando vengono trattate questioni riguardanti i Protocolli di attuazione, hanno diritto di voto solo le Parti contraenti del relativo Protocollo.

3.1.3. Previo consenso della Parte contraente interessata, il Gruppo di verifica può prendere informazioni sul territorio della stessa.

3.1.4. Le informazioni ritenute confidenziali sono trattate in maniera confidenziale.

3.1.5. Le consultazioni di tutta la procedura del meccanismo hanno carattere confidenziale. Un osservatore rappresentato nel Comitato permanente può essere escluso dalle consultazioni relative a questa procedura, in particolare nei seguenti casi:

- in caso di violazione della confidenzialità;
- quando vengono trattate informazioni da considerarsi confidenziali ai sensi del punto 3.1.4.

### 3.2. Decorso temporale della procedura

3.2.1. Nel corso del periodo procedurale le Parti contraenti inoltrano i loro rapporti nazionali al Segretariato permanente, entro la fine di agosto dell'anno che precede la Conferenza delle Alpi.

3.2.2. Il Segretariato permanente trasmette i rapporti nazionali e le informazioni che gli vengono inoltrati al Gruppo di verifica, immediatamente dopo il loro ricevimento,.

3.2.3. Entro sei mesi dalla trasmissione del rapporto nazionale da parte del Segretariato permanente, il Gruppo di verifica lo esamina e sottopone alla/e Parte/i contraente/i interessata/e, sotto forma di rapporto provvisorio, i risultati delle sue consultazioni nonché eventuali pareri di altre Parti contraenti e di osservatori rappresentati nel Comitato permanente.

3.2.4. Entro tre mesi dopo aver preso atto dei risultati la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare quali misure adotta/adottano in base al rapporto provvisorio.

3.2.5. Nella misura in cui la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi. Il Gruppo di verifica controlla l'esecuzione delle misure annunciate dalla Parte contraente interessata.

3.2.6. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento dei commenti della/e Parte/i contraente/i interessata/e il Gruppo di verifica trasmette i propri rapporti al Segretariato permanente per l'inoltro al Comitato permanente.

3.2.7. Il Comitato permanente trasmette i rapporti del Gruppo di verifica, senza alcuna modifica, con eventuali valutazioni alla Conferenza delle Alpi, al più tardi due mesi prima della sua sessione.

3.2.8. Tale procedimento si applica per analogia anche alle domande di verifica del presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli. Tali domande, in forma scritta e motivata, possono essere presentate in qualsiasi momento.

3.2.9. Il Gruppo di verifica adotta i suoi rapporti per consenso; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere tale consenso, i rapporti possono essere adottati a maggioranza dei tre quarti.

#### 4. Conseguenze

4.1. In base ai rapporti approvati dal Gruppo di verifica e trasmessi dal Comitato permanente alla Conferenza delle Alpi, quest'ultima può adottare decisioni o raccomandazioni. Le raccomandazioni vengono adottate per consenso; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso, le raccomandazioni possono essere adottati a maggioranza dei tre quarti.

4.2. Tali decisioni e raccomandazioni comprendono:

- consulenza e sostegno ad una Parte contraente per quanto concerne questioni di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- sostegno di una Parte contraente nell'elaborazione di una strategia di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- indicazione di esperti che affiancano la/e Parte/i contraente/i interessata/e;
- informazioni in loco, con il consenso della/e Parte/i contraente/i interessata/e per poter individuare problemi di attuazione e possibili misure;
- misure volte a promuovere la collaborazione tra la/e Parte/i contraente/i interessata/e e organizzazioni governative e non governative (cfr. art. 4, 3° comma, Convenzione delle Alpi);
- invito alla/e Parte/i contraente/i interessata/e di elaborare una strategia di attuazione;
- richiesta di un calendario per l'attuazione.

4.3. I rapporti del Gruppo di verifica, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Alpi, sono resi pubblici.

4.4. Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è indipendente dalla procedura di composizione delle controversie prevista nel



## VII/4

Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sulla composizione delle controversie e non ha effetto pregiudizievole su tale procedura.